

Prestito/distacco di personale: la nuova disciplina ai fini IVA

Il prestito/distacco di personale ai fini IVA, prima del DL 131/2024

Con il prestito, o distacco, di personale, un'impresa (distaccante) mette a disposizione di altra impresa (distaccataria) proprio personale dipendente.

Nel caso la distaccante addebiti alla distaccataria il puro costo complessivo, sostenuto per ogni singolo lavoratore distaccato (comprensivo di oneri contributivi e assicurativi, fringe benefit, ecc.), fino all'entrata in vigore del Decreto Legge 17/9/2024 n. 131, convertito in Legge 14/11/2024 n. 267, **l'operazione si considerava esclusa da IVA**, come previsto dall'art. 8, comma 35, della Legge 11/3/1988 n. 67.

Relativamente alla situazione anteriore all'entrata in vigore del DL 131/2024, si ricorda che:

- * con sentenza 7/9/2010 n. 19129, la Corte di Cassazione ha statuito che, nel momento in cui gli addebiti al distaccatario eccedono il costo del personale, dovrebbe essere assoggettato ad IVA il solo margine del distaccante;
- * con sentenza 11/6/2024 n. 16234, la stessa Corte ha statuito che la prestazione è esclusa da IVA se comporta il mero riaddebito dei costi.

La novità normativa in materia di Imposta sul Valore Aggiunto

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE 11/2/2020 n. C-94/19, secondo cui l'operazione è soggetta ad imposta tutte le volte in cui tra le parti intercorre un rapporto giuridico nell'ambito del quale si verifica uno scambio di reciproche prestazioni, il legislatore nazionale ha introdotto nell'ordinamento l'art. 16-ter del sopra citato DL 131/2024, con il quale ha abrogato il predetto art. 8, comma 35, Legge 67/1988.

Secondo i giudici dell'Unione Europea, si ha un reciproco condizionamento tra le due prestazioni anche soltanto per il fatto che il personale è distaccato a fronte del puro rimborso degli oneri sostenuti, pur in assenza di un mark-up applicato dal fornitore-distaccante a remunerazione del servizio prestato.

Decorrenza

A far data dall'1/1/2025, i prestiti, o distacchi che dir si voglia, di personale, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.

Il nuovo trattamento fiscale si applica ai **prestiti di personale stipulati o rinnovati a decorrere dall' 1/1/2025**.

Il corrispettivo dell'operazione, ai fini della base imponibile IVA, dovrà essere individuato negli importi erogati, dalla distaccataria a favore dell'impresa distaccante, a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto da quest'ultima per ogni singolo lavoratore distaccato (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi, fringe benefit, ecc.), oltre, ovviamente, all'eventuale mark-up applicato dalla distaccante in aggiunta al ribaltamento del puro costo.

Contratti stipulati o rinnovati prima dell'1/1/2025

Per espressa previsione normativa, sono comunque fatti salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti, anteriormente alla data indicata:

- sia nel caso in cui abbiano applicato l'IVA in conformità alla citata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea;
- sia nel caso in cui non abbiano applicato l'IVA in base alla normativa interna al tempo vigente.

Tale salvaguardia, però, non vale nel caso siano intervenuti accertamenti definitivi.

Distacchi operati nel contesto di contratti più ampi

Nessuna esclusione da IVA può, in ogni caso, essere fatta valere nel momento in cui il distacco avvenga nel complesso di un contratto più ampio (es. comprensivo dell'affitto di macchinari, software ecc.), casi nei quali la prestazione - da considerare nella sua unitarietà - è assoggettata ad imposta (ris. Agenzia delle Entrate 5.11.2002 n. 346 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 5.7.2019 n. 224).

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Rag. Roberto Reggi
Studio BRC associati